



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 Data 25.03.2011	del Registro	OGGETTO: Regolamento imposta comunale sugli immobili. Approvazione.
-------------------------	--------------	--

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore 19.12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima Convocazione in **sessione straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 ANNUNZIATA	COSIMO	X	
2 CALENDÀ	AURELIO	X	
3 NAPPI	NICOLA	X	
4 FORSELLINO	PASQUALINA	X	
5 TONO	ALFONSO	X	
6 IAQUINANDI	MARCO	X	
7 BELVEDERE	RAFFAELE	X	
8 FRANZA	MICHELE	X	
9 MONTE	ELIA	X	
10 OLIVA	SILVIO	X	
11 MARSICO	ANGELO	X	
12 CARRATURO	FRANCESCO	X	
13 ANNUNZIATA	ANDREA	X	
14 IOVINE	LUIGI	X	
15 SCHIAVONE	SALVATORE	X	
16 MAUTONE	GAETANO	X	
17 MARRAZZO	VINCENZO	X	

Assegnati n° 17

In Carica n° 17

Presenti n° 17

Assenti n° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dr. Marco Iaquinandi nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale dr. Pasquale Marrazzo. La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente avente ad oggetto: " Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili. Approvazione " predisposta dal Responsabile del Settore Finanze, tributi e Risorse Umane;

Vista l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000 allegato alla presente;


Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Udita la discussione riportata nell'allegato "A" alla presente;

Posta ai voti la proposta.

Con voti: favorevoli n.17 espressi in forma palese

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione ~~che precede~~ ad oggetto: **Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili. Approvazione e l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi** sia nelle premesse che nella parte dispositiva ed allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

Con voti: favorevoli n.17 espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Revisione regolamenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

L'ASSESSORE AI TRIBUTI



RILEVATO:

che il vigente regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni;

RITENUTO opportuno procedere ad una riforma dei regolamenti ed in particolare del:

- Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il Responsabile del Settore Finanze di predisporre proposta di riforma del seguente regolamento:

- Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

PROPONE

Di approvare l'allegata bozza di "Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili" formato da 20 articoli così come predisposta dal Responsabile del Settore Finanze.

San Marzano sul Sarno, 21.03.2011

L'Assessore ai Tributi
Dott. Alfonso Tono



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO il Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 25/03/1999 e sue successive modificazioni;

VISTA l'evoluzione del sistema normativo;

VISTA in particolare la Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e il D. Legge n. 93 del 27/05/2008, la legge 133/2008 e la legge 122/2010 che contengono numerose disposizioni in materia di fiscalità locale introducendo novità in tema di ICI.

RITENUTO opportuno redigere un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili aggiornandolo in base alle novità ed adeguandolo alle attuali esigenze, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché al fine di fornire un migliore servizio al cittadino.


VISTA l'allegata bozza del nuovo "Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili"

PROPONE

1. Di sostituire il vigente "Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili" approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 25/03/1999.
2. Di approvare l'allegata bozza del nuovo "Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE

Dott. Giuseppe Bonino



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO: *Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: approvazione.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE.

San Marzano sul Sarno, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

San Marzano sul Sarno, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
(Provincia di Salerno)

**Regolamento per
l'Imposta Comunale sugli Immobili**



INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Aree fabbricabili adibite ad attività agricola
- Articolo 3 – Aliquote e detrazioni
- Articolo 4 - Abitazioni assimilate all'abitazione principale
- Articolo 5 – Le pertinenze delle abitazioni principali
- Articolo 6 – Obblighi accessori per le agevolazioni
- Articolo 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 8 - Fabbricati parzialmente costruiti
- Articolo 9 – Immobili degli enti non commerciali
- Articolo 10 - Riscossione
- Articolo 11 - Versamenti
- Articolo 12 – Versamento minimo in autotassazione e rimborsi
- Articolo 13 – Compensazioni
- Articolo 14 – Rateizzazioni
- Articolo 15 – Versamenti a comune incompetente
- Articolo 16 – Misura annua degli interessi
- Articolo 17 – Dichiarazioni
- Articolo 18 – Attività di controllo e potenziamento degli uffici tributari
- Articolo 19 – Ravvedimento
- Articolo 20 - Istanza di interpello
-

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di San Marzano sul Sarno nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 e le disposizioni in esso contenute si conformano ai principi dello Statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dal D.Lgs 504/1992 e dalle altre leggi vigenti e applicabili in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Articolo 2

Aree fabbricabili adibite ad attività agricola

1. Ai sensi del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92 non si considerano aree fabbricabili quelle aree per le quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, ad esclusione dei casi di conduzione associata o societaria delle terreno medesimo.
2. L'agevolazione sopra detta è subordinata allo svolgimento effettivo, da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'attività di coltivazione con prevalente apporto lavorativo proprio e dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 3

Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi entro i termini di legge in misura unica, differenziata o ridotta ai sensi della normativa vigente.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale può adottare le maggiori detrazioni o riduzioni previste dall'art. 8 del D.Lgs 504/92 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Articolo 4

Abitazioni assimilate all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs 446/97, e dell'art. 3 comma 56 della legge 662/96 in aggiunta alle fattispecie di abitazioni principali considerate tali per espressa previsione legislativa¹, sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione, compresa pertinenza, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
 - b) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi abbiano stabilito la propria residenza
 - c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da cittadino italiano residente all'estero e iscritto nel registro AIRE del comune purché non risulti locata

Articolo 5

Le pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59 1 comma lettera d) del D.lgs 446/97, agli effetti delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, così come definita per espressa previsione legislativa, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha la residenza, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento. Ai fini del presente

¹ Sono equiparate direttamente dalla legge alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari
- a decorrere dal 2008 le abitazioni dei soggetti che a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risultino assegnatari della ex casa coniugale purché però detti soggetti non siano titolari di diritti reali di godimento su un altro immobile destinato a d abitazione e ubicato nel medesimo territorio comunale

articolo si considera pertinenza l'immobile iscritto in catasto con categoria C6, C2 e C7 (Box o posto auto, cantina o soffitta) e nel numero massimo di una unità di C/2 e una unità di cat. C/6 o C/7 che sono ubicati ad una distanza dalla abitazione principale non superiore a mt. 300 calcolati sulla via più breve.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al D.Lgs 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del rispettivo valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo.

Resta altresì fermo che per gli immobili non oggetto di esenzione dall'imposta ai sensi del D.L. 93/08 (unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9) la detrazione spetta solo per l'abitazione principale con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull'abitazione principale.



Articolo 6

Obblighi accessori per le agevolazioni

1. Il Funzionario Responsabile con proprio provvedimento, adottato nell'ambito delle proprie competenze organizzative e gestionali, potrà stabilire le modalità con le quali il contribuente sarà chiamato a dimostrare il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dal presente Capo.
2. Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 4 lett. b) i soggetti interessati debbono presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione entro il termine perentorio del 16 dicembre dell'anno cui opera il diritto e avranno validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazione
3. Qualora si verificano variazioni che determinano la decadenza dal diritto all'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, le variazioni intervenute entro il 16 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione stessa.

Articolo 7

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni

2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari:
 - a) per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con opere di demolizione o consistenti interventi di risanamento e restauro.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
5. L'inagibilità o inabitabilità deve essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva da presentare entro il 16 dicembre di ogni anno in cui perdura lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Articolo 8

Fabbricati parzialmente costruiti

1. Le unità immobiliari appartenenti a fabbricati in corso di costruzione per le quali sia stata comunicata la fine lavori ovvero che siano di fatto utilizzate, sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di fine lavori o se precedente dall'inizio dell'effettivo utilizzo con riferimento, in tal caso alla data di allacciamento delle utenze quali acqua, energia elettrica, gas, ecc. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 9

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/92 concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/86) e successive modificazioni (ora art. 73) è riconosciuta solo a favore dell'ente non commerciale possessore del fabbricato che lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i).

Articolo 10

Riscossione

1. La riscossione volontaria dell'ICI, sia spontanea sia previo avviso di liquidazione o accertamento, viene effettuata mediante versamento in c.c.postale intestato al Comune di San Marzano sul Sarno, mediante modello F24 e altre forme alternative individuate dal Comune con il vigente regolamento generale delle entrate.
2. Il Comune apporta idonee forme di pubblicità per assicurare ai contribuenti la conoscenza di dette modalità e il numero di conto corrente postale.
3. L'imposta è autonomamente dovuta da ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.



Articolo 11

Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera i) del D.lgs 446/97 , i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla proprietà e purché ne venga data comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune entro l'anno di riferimento
2. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'acconto, è consentita la compensazione tra le due rate annuali, a condizione che la differenza negativa non superi il 10% dell'importo dovuto.

Articolo 12

Versamento minimo in autotassazione e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27/12/2002 n. 289 si stabilisce in € 3 l'importo dell'imposta fino alla cui concorrenza non sono dovuti versamenti e non vengono effettuati rimborsi.

Articolo 13

Compensazioni

1. Gli importi risultanti a rimborso possono essere compensati con gli importi dovuti al comune sempre a titolo di ICI previa presentazione di istanza scritta e purché l'ufficio non abbia già provveduto al pagamento del rimborso.

Articolo 14

Rateizzazioni

1. Per le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, compresi sanzioni e interessi, a seguito di notifica di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate del Comune di San Marzano sul Sarno.

Articolo 15

Versamenti a comune incompetente

1. Qualora, in fase accertamento si verifichi che un versamento sia stato effettuato erroneamente presso un altro Comune, si provvederà al solo recupero dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. Si applica quanto previsto dal vigente regolamento generale delle Entrate.

Articolo 16

Misura annua degli interessi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296/2006 si stabilisce che sulle somme dovute risultanti dagli atti impositivi emessi dal comune si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. ai rimborsi ai contribuenti per le somme ad essi dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento si applica il solotasso di interesse legale.

Articolo 17

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'Imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del

P.

D.Lgs 18 dicembre 2007 n. 463 relativo alla disciplina del MUI (Modello Unico Informatico)²³

2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministrazione del condominio per conto dei condomini.

Articolo 18

Attività di controllo e potenziamento degli uffici tributari

1. Ai fini del potenziamento degli Uffici Tributarî del Comune, nel bilancio viene costituito uno specifico fondo alimentato annualmente con l'accantonamento di una quota percentuale dell'1% del totale dell'ICI riscossa direttamente (ICI ordinaria oltre a recupero evasione).
2. Le modalità di destinazione del fondo sono disciplinate dal regolamento generale delle entrate.

² Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare con procedure telematiche la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

³ Deve essere comunque presentata la dichiarazione ICI

- per le aree fabbricabili
- fabbricati inagibili e inabitabili
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- terreno agricolo che diventa area fabbricabile e viceversa
- area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato
- ~~immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia~~ in via provvisoria
- variazione nella destinazione dell'immobile ad abitazione principale
- immobili di categoria D non iscritti in catasto o comunque iscritti ma senza attribuzione di rendita
- immobile che ha acquistato o perduto la caratteristica di ruralità
- immobile D posseduto da imprese a cui è stata attribuita rendita di ufficio
- immobile oggetto in catasto di variazione per modifica strutturale oppure cambio destinazione d'uso (DOCF)
- intervenuta riunione di usufrutto
- intervenuta estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- immobile di interesse storico o artistico
- le parti comuni dell'edificio sono accatastate in via autonoma
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
- acquisto o cessazione di un diritto reale
- immobile oggetto di vendita all'asta giudiziario o vendita nell'ambito di una procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa

P_n


Articolo 19

Ravvedimento

1. È possibile il ravvedimento operoso in caso di mancato o errato pagamento del tributo o in caso di omessa o errata presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997. Presso l'ufficio tributi è predisposto un apposito modulo agevolativo per il contribuente da restituire con allegata la copia della ricevuta di pagamento.
2. Non è possibile applicare il ravvedimento quando la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 20

Istanza di interpello

1. Ai sensi dell'art. 11 Statuto dei diritti del contribuente, è possibile presentare per iscritto all'Amministrazione specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, con allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto.
 2. L'ufficio è tenuto a rispondere entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza una risposta esplicita interviene l'istituto del silenzio assenso, ovvero l'Amministrazione concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.
 3. Si precisa che le istanze di interpello hanno natura preventiva e quindi deve essere presentata dal contribuente solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire il parere ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti.
-
- 

OGGETTO:

Punto IV all'O.d.G.

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, APPROVAZIONE.

PRESIDENTE:

Relaziona sempre l'Assessore Tono.

ASSESSORE TONO:

Anche questo regolamento abbiamo inteso aggiornarlo un poco, perché sono tutti regolamenti approvati nel 94, 95, 96 era Amministrazione Annunziata, logicamente da allora ci sono state delle evoluzioni in materia di Enti locali e tributi, quindi abbiamo inteso aggiornare un poco tutti questi regolamenti che ci sono in materia di tributi locali, anche il presente regolamento ICI è stato aggiornato soprattutto per quanto riguarda la riscossione dell'Ente. Nei precedenti regolamenti si prevedeva soltanto il pagamento attraverso i bollettini postali invece adesso è possibile pagare l'ICI anche con i modelli F24, quindi abbiamo inserito questa ulteriore possibilità anche se è già sancito per legge, però il nostro regolamento non lo prevedeva perché allora non era possibile. Abbiamo aggiornato anche l'esenzione sulla prima casa, perché adesso l'ICI sulla prima casa non si paga e quindi abbiamo confermato l'attuale normativa, e ancora abbiamo ampliato le pertinenze sulle abitazioni prima casa. Inoltre, sempre in questo regolamento dell'ICI, abbiamo previsto la possibilità della compensazione e del rimborso, la compensazione prevede che nel caso in cui ho pagato di più rispetto al dovuto posso chiedere una compensazione o con la successiva rata oppure con un altro tributo, o addirittura posso chiedere il rimborso. Il rimborso è possibile soltanto per importi superiori a 3 €. Per tale motivo propongo di approvare anche questo regolamento formato da 20 Articoli.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Tono. Prego Consigliere Mautone.

CONSIGLIERE MAUTONE:

Buonasera a tutti, intanto Presidente una dichiarazione a nome mio e del Consigliere Marrazzo, noi stasera desideriamo comunicare che entrambi, eletti nella lista civica San Marzano Libera, a fare data da oggi si riconoscono nei principi di libertà e democrazia sanciti nello statuto del

partito Popolo della Libertà e di conseguenza il gruppo che rappresento da oggi si identifica nel Popolo della Libertà.

PRESIDENTE:

Vuole intervenire anche sull'ordine del giorno?

CONSIGLIERE MAUTONE:

Va tutto bene Assessore Tono tranne l'Art. 20, ma può darsi che si debba fare solo un chiarimento, in merito all'istanza dell'interpello, perché l'interpello è previsto dall'Art. 52 del D.lgs. 446 del 15/12/97, in applicazione della Legge 212 del 2000 disciplina le procedure in materia di fiscalità comunale con particolare riferimento agli atti normativi. Però questa normativa dovrebbe essere nell'ambito del Comune con un regolamento comunale, sarebbe opportuno forse approvare prima il regolamento di interpello e di conseguenza quello dell'ICI.

ASSESSORE TONO:

Per quanto riguarda l'istanza di interpello c'è già nel regolamento delle entrate, per questo noi ci siamo rifatti al regolamento, per questo non è stato fatto.

PRESIDENTE:

Consigliere Schiavone:

CONSIGLIERE SCHIAVONE:

Volevo chiedere una cosa, lei mi parla di aggiornamento in materia, però io leggo all'Art. 5.

IL CONSIGLIERE SCHIAVONE LEGGE L'ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

CONSIGLIERE SCHIAVONE.

Credo che la detrazione per l'abitazione sia scomparsa, quindi penso che questa parte di questo Art. non sia più corretto. Anche nel caso in cui ci sia la doppia casa. In questo si parla di pertinenza delle abitazioni, quindi in questo caso c'è la detrazione o quanto meno l'esenzione. Lei sa benissimo che la detrazione è scomparsa, se c'è capienza di detrazione per la parte eccedente, l'abitazione principale può essere presa sulla pertinenza. La detrazione è scomparsa, dico bene?

Era una domanda.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Marrazzo.

CITTA' DI SAN MARZANO SUL SARNO

CONSIGLIERE MARRAZZO:

Manifesto e rafforzamento le dichiarazioni del mio capogruppo Mautone in merito alla mia appartenenza al Popolo della Libertà a partire da oggi.


PRESIDENTE:

Se ci sono altri interventi? Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata esecutività? All'unanimità. Passiamo al quinto punto.



Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Dott. Marco Iaquinandi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____
e vi rimarrà per quindici consecutivi.
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Marrazzo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del
T.U. EE.LL. 18.08.2000 n° 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°)

perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 - comma 3°)

San Marzano sul Sarno li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo